Appendice II - Cap. 3

CIRCOLARE N. 29

Roma,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Partenza – Roma, 27/08/2010
Prot. 15/ VI / 0017810 / MA001.A007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

All. n.:

Alle **Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro**
Alla **D.G. per l'Attività Ispettiva**
Al **Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.**
Agli **Assessorati alla Sanità delle Regioni**
Alla **Provincia Autonoma di Trento**
Alla **Provincia Autonoma di Bolzano – Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro**
Alle ASL **(per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)**
Alle **Org.zioni rappresentative dei datori di lavoro**
Alle **Organizzazioni rappresentative dei lavoratori**

LORO SEDI

OGGETTO: **Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.**

Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover fornire, su conforme parere della commissione opere provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati.

Quesito n. 6:
Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?

Risposta:
Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto 2.2.1.2 dell'Allegato XVIII del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S di cui all'Allegato del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.

Quesito n. 7:
L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal punto 1.5, dell'allegato XVIII, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?

Risposta:
La realizzazione del suddetto elemento con l'obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto comma 1, dell'articolo 108, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente "Fermo restando quanto previsto al punto 1 (Viabilità nei cantieri) dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli". Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispositivo può costituire una della soluzioni per ottemperare al citato articolo 108.
Per quanto riguarda il quesito mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Umberto MASTROPIETRO)